



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA,
ROVIGO E VICENZA

**ACCORDO DI CUI ALL'ART. 112 COMMA 9 DEL D.LGS 22 GENNAIO 2004, N. 42
PER LA FRUIZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE ARCHEOLOGICHE
DI CORTE SGARZERIE, VILLA ROMANA DI VALDONEGA E DI VIA SAN
COSIMO A VERONA**

TRA

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza (di seguito nominata per brevità Soprintendenza), con sede legale in Verona, Piazzetta San Fermo 3/a, codice fiscale 80022500237, rappresentata dal Soprintendente Arch. Andrea Rosignoli, nato a Bologna (BO) il 24/07/1979, C.F. RSGNDR79L24A944X;

E

L'Associazione Archeonaute ONLUS, C.F. 93217000236, con sede in Verona via San Martino n. 1/E, rappresentata da Anna Rosa Tricomi, nata a Verona, il 19/08/1982, C.F. TRCNRS82M59L781U,

- Visto l'art. 112, comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali", in base al quale il Ministero e altri enti pubblici possono stipulare con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali, accordi per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione di beni culturali;
- Visto il terzo comma dell'art. 134 del D.Lgs. 36/2023, e successive modificazioni, secondo cui, per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 8;
- Visto l'art. 6, comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42) secondo cui la Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione della Legge 1 ottobre 2020, n. 133 recante la Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa (Convenzione di Faro) sul valore del patrimonio culturale per la società, siglata a Faro il 27 ottobre



2005, che all'art.12 prevede che le istituzioni pubbliche siano chiamate a promuovere azioni per migliorare l'accesso al patrimonio;

- Visto il D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del terzo settore";
- Richiamato l'art. 43, comma 3 del D.P.C.M. 169/2019, in base al quale le aree e i parchi archeologici non costituenti uffici dirigenziali, risultavano assegnate alle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio, in combinato disposto con l' art. 5 del D.M 5 settembre 2024 n. 270, che esclude dall'assegnazione alle Direzioni regionali Musei nazionali e agli istituti dotati di autonomia speciale, le aree archeologiche e i parchi archeologici non costituenti uffici dirigenziali, già assegnati o espressamente attribuiti ad altri uffici del Ministero;

PREMESSO

- che l'area archeologica della Villa Romana di Valdonega sita in Verona, via Zoppi, tutelata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004, con resti di proprietà statale che insistono su sedime di proprietà del Comune di Verona;
- che l'area archeologica di Corte Sgarzerie, sita in Verona, tutelata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 (declaratoria del 26/7/1988, ai sensi dell'art. 4 L. 1089/39), con resti di proprietà statale che insistono su sedime di proprietà del Comune di Verona;
- che l'area archeologica di via San Cosimo 3, sita in Verona, tutelata con provvedimento DM 27.1.1987, con resti di proprietà statale che insistono su sedime di proprietà della Congregazione Figlie di Gesù;
- che la Soprintendenza, quale Ente preposto alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico di Verona, Vicenza e Rovigo, garantisce anche la fruizione e la valorizzazione di dette aree, in accordo con il Comune di Verona e con la Congregazione Figlie di Gesù,
- che la Soprintendenza, al momento, non dispone delle risorse umane e strumentali necessarie a garantire direttamente tali attività;
- che al fine di garantire la pubblica fruizione e la valorizzazione delle sopra indicate Aree Archeologiche, la Soprintendenza ha pubblicato nel proprio sito web e sul portale della trasparenza del Ministero (PAT), in data 1° agosto 2025 un avviso pubblico esplorativo per la selezione di una persona giuridica privata senza scopo di lucro, ivi comprese le associazioni culturali o di volontariato, alla quale affidare dette attività;
- che la Commissione, appositamente costituita dalla Soprintendenza, con decreto del Soprintendente n.28 del 9 settembre 2025 per la valutazione delle istanze di partecipazione alla suddetta procedura di selezione, ha individuato l'Associazione Archeonaute ONLUS, C.F. 93217000236, con sede in Verona via San Martino n. 1/E, rappresentata da Anna Rosa Tricomi, quale soggetto qualificato allo svolgimento delle attività previste dal presente accordo (come da verbale della commissione del 10 settembre 2025, approvato con decreto n. 29 del 15 settembre 2025);



- la Soprintendenza provvede all'attuazione della presente convenzione senza nuovi o maggiori oneri nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, perseguendo contestualmente l'obiettivo di un contenimento della spesa pubblica

TUTTO CIÒ CONSIDERATO E PREMESSO SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO

ART. 1 - Oggetto dell'accordo

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

La Soprintendenza e l'Associazione sopra indicata intendono realizzare, di comune accordo, un'attività volta a sviluppare la pubblica fruizione e la valorizzazione delle aree archeologiche di Corte Sgarzerie, villa romana di Valdonega e di via San Cosimo, site nel Comune di Verona già descritte nelle relative schede allegate come parte integrante del Bando.

ART. 2 - Impegni dell'Operatore

L'Associazione si impegna a:

- a) Dare piena e puntuale attuazione al progetto di valorizzazione e fruizione proposto che costituisce parte integrante al presente Accordo; ogni eventuale modifica sostanziale dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza;
- b) Garantire l'apertura dell'area archeologica al pubblico, previa prenotazione, senza alcun onere a carico della Soprintendenza e senza alcun corrispettivo da parte dell'utenza, per due giorni alla settimana, per non meno di 2 ore al giorno, fermo restando che una delle aperture previste per ognuna delle aree archeologiche è garantita in un giorno feriale, come segue:

Villa romana di Valdonega: martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 e domenica dalle ore 16:00 alle ore 18:00

Corte Sgarzerie: sabato e domenica dalle ore 9:00 alle ore 13:00;

Area archeologica di via San Cosimo, 3: sabato dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Le visite in ciascuna Area, limitate al numero di visitatori stabiliti nei Documenti di Valutazione dei rischi, dovranno avvenire nell'ambito del percorso di visita prestabilito:

L'Associazione potrà effettuare ulteriori aperture e visite in giorni e orari diversi da quelli prestabiliti. In particolare per l'Area di San Cosimo si fa presente che sarà necessario il previo e necessario assenso della Congregazione Figlie di Gesù, evitando interferenze con le esigenze scolastiche dell'Istituto, nel rispetto delle esigenze della Congregazione.

E' fatta salva la possibilità per la Soprintendenza di sospendere gli ingressi alle aree archeologiche con debito preavviso, per intraprendere iniziative di scavo, restauro e comunque attività di cantiere in generale

Resta altresì ferma la possibilità che la Congregazione o il Comune di Verona, in caso di avvenimenti impidienti o di fattori oggi non prevedibili, di chiudere l'accesso al pubblico, senza alcun diritto di rimborso per l'operatore;



- c) Fornire al pubblico il servizio di informazione, prenotazione, accompagnamento e di assistenza alla visita, anche in lingua straniera;

È fatta salva per l'Associazione la possibilità di richiedere agli utenti la corresponsione di un contributo libero, il cui versamento dovrà avvenire nel rispetto della normativa fiscale e tributaria, nei seguenti casi:

- qualora gli utenti richiedano, nei giorni prestabiliti, in aggiunta ai servizi di accompagnamento e assistenza, anche servizi di visita guidata o servizi e iniziative didattiche;

- qualora vi siano ulteriori aperture, visite e iniziative in giorni e orari diversi da quelli prestabiliti.

- d) Comunicare agli utenti le norme che regolano l'uso delle riproduzioni fotografiche e delle riprese dei beni archeologici di proprietà statale: nel rispetto degli artt. 107 e ss del D.Lgs. 42/2004 le riproduzioni fotografiche e le riprese che non rientrino nelle ragioni personali di studio e ricerca e in una libera diffusione senza fine di lucro sono soggette ad autorizzazione da parte della Soprintendenza e, a seconda dei casi, al pagamento di canoni e corrispettivi; così le concessioni d'uso, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 42/2004;

- e) In accordo con la Soprintendenza, l'Associazione potrà effettuare liberamente riproduzioni di immagini dei beni culturali finalizzate alla produzione di materiale didattico e informativo e per il sito Web, che sono parte integrante dell'attività oggetto di convenzione;

-f) Svolgere le attività di cui sopra in attuazione di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza come previsti dal D.Lgs. 81/2008 e nel rispetto di quanto prescritto nel Documento di valutazione dei rischi che saranno resi disponibili all'avvio delle attività. Ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri associati, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, garantendo che tutti gli operatori impiegati abbiano idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. E in tal senso Archeonaute Onlus ha prestato idonea garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi per danni a terzi e a cose di terzi con polizza N. 732608114 emessa il 03/10/2025 da Cattolica Assicurazioni - Agenzia Generale di Legnago Salieri, in corso di validità.

- g) controllare che il flusso dei visitatori sia commisurato alle possibilità gestionali ai fini della sicurezza, soprattutto in previsione dell'eventualità che si verifichi un'emergenza;

-h) garantire la formazione degli operatori/associati in materia di sicurezza (anti-incendio e primo soccorso);

- i) comunicare alla Soprintendenza preventivamente le attività straordinarie programmate in attuazione del progetto di valorizzazione e fruizione, nonché le visite straordinarie da parte di gruppi non scolastici, giornalisti e soggetti istituzionali;

- l) Inoltrare alla Soprintendenza il report semestrale del numero dei visitatori e delle attività svolte,

-m) Garantire la periodica pulizia dell'area archeologica, concorrendo alle piccole spese per il funzionamento e il decoro del sito, da attuarsi di concerto con la Soprintendenza, e con gli altri Enti e soggetti proprietari delle aree;



- n) Assicurare la sorveglianza e il monitoraggio ambientale dell'area archeologica, compreso il corretto funzionamento degli impianti, segnalando tempestivamente qualsiasi eventuale problema alla Soprintendenza;
- o) Collaborare con la Soprintendenza nella promozione dell'area archeologica presso il grande pubblico, anche attraverso la produzione di materiale informativo e didattico;
- p) L'Associazione potrà, previa intesa con la Soprintendenza, avviare progetti innovativi per la fruizione e valorizzazione dell'area archeologica, secondo criteri di congruenza, fattibilità e innovazione. Potrà inoltre, allo scopo di raccogliere risorse finanziarie utili alla realizzazione di progetti di fruizione, valorizzazione e manutenzione dell'area archeologica e a sostegno delle spese vive affrontate per le attività svolte:

 - lanciare campagne crowdfunding;
 - intraprendere iniziative di fundraising;
 - stipulare accordi con altri soggetti;
 - partecipare a bandi indetti da terzi;

- q) Tenere indenne la Soprintendenza, il Comune di Verona e la Congregazione Figlie di Gesù da eventuali danni a persone e/o cose, ivi compresi i resti archeologici, che dovessero verificarsi nell'ambito delle proprie attività;
- r) Garantire che le attività oggetto del presente Accordo siano svolte dagli operatori qualificati indicati nella documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla procedura di selezione. Eventuali nuovi operatori vanno segnalati alla Soprintendenza, con relativo *curriculum*.

ART. 3 - Impegni della Soprintendenza

La Soprintendenza si impegna a:

- a) Collaborare con l'Associazione su tutte le attività previste all'art. 2, anche attraverso la previsione di momenti formativi finalizzati alla migliore conoscenza del patrimonio culturale cui l'attività disciplinata dalla presente convenzione si riferisce.
- b) Fornire copia delle chiavi di accesso alle aree archeologiche al Legale Rappresentante dell'Associazione, che ne sarà in prima persona responsabile.

Resta ferma la potestà, per la Soprintendenza di accedere in qualsiasi momento nelle aree archeologiche, così per la Congregazione Figlie di Gesù nel sito di via San Cosimo e per il Comune di Verona nei siti di Villa romana di Valdonega e di Corte Sgarzerie.

- c) Verificare le modalità di attuazione delle attività di fruizione e valorizzazione per valutarne la compatibilità con le esigenze di tutela e decoro del bene, nonché la loro conformità con il progetto presentato e approvato.
- d) Dare riscontro alle richieste dall'Associazione nel più breve tempo possibile, anche per le vie brevi.

ART. 4 - Durata dell'accordo e modalità di revisione



La presente convenzione è valida dalla data di sottoscrizione per la durata complessiva di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione, con possibilità di rinnovo, in accordo tra le Parti, per ulteriori 36 mesi.

Il rinnovo dovrà avvenire agli stessi, o più favorevoli, patti e condizioni per l'Amministrazione. Non è previsto il tacito rinnovo, l'Amministrazione dovrà dare avviso della volontà di richiedere il rinnovo della convenzione un mese prima della scadenza.

Qualora alla scadenza dell'accordo non si optasse per il rinnovo, onde evitare l'interruzione del servizio, nelle more della nuova procedura ad evidenza pubblica è prevista la possibilità di una proroga di al massimo 6 mesi, qualora l'Operatore partner selezionato fosse disponibile alla prosecuzione dei servizi medesimi alle stesse condizioni della convenzione.

Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo, ciascuna delle parti può proporre l'avvio di una procedura di revisione, anche in riferimento ai tempi complessivi della durata. Eventuali modifiche che si rendessero necessarie saranno comunque concordate previamente tra le parti, con la possibilità di integrare il presente accordo mediante verbali di aggiornamento.

ART. 5- Referenti organizzativi

Per la Soprintendenza, il referente organizzativo viene indicato nella persona del Funzionario Archeologo responsabile della tutela archeologica della città di Verona,
per l'Associazione Archeonaute ONLUS nella persona del suo Presidente.

I referenti organizzativi cureranno la verifica dell'attuazione del presente accordo con cadenza almeno annuale.

ART.6- Recesso, risoluzione e revisione

Le parti potranno recedere anticipatamente rispetto alla data prevista dalla convenzione con un formale preavviso di almeno 3 (tre mesi). Il recesso dovrà comunque essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio alla controparte e saranno comunque fatti salvi gli impegni già assunti.

Qualora si riscontrassero gravi problemi di sicurezza tali da precludere l'accesso al pubblico dell'area archeologica, le parti potranno recedere dal presente accordo con riduzione del preavviso per motivi di urgenza.

La Soprintendenza, in presenza di azioni in contrasto con le norme del Codice dei Beni Culturali, di grave inadempimento rispetto agli impegni assunti o di mancato rispetto della garanzia della pubblica fruizione da parte dell'Operatore, comunicherà per iscritto all'Operatore le proprie contestazioni.

L'Operatore potrà esporre le proprie ragioni o eliminare le cause di decadenza entro i 30 (trenta) giorni successivi alla contestazione (salvo emergenze legate alla sicurezza dei beni o di persone); in caso contrario l'accordo si riterrà decaduto ipso facto, fatte salve eventuali valutazioni di danni.

ART.7 - Riservatezza e privacy

Tutte le informazioni comunicate tra le parti saranno ritenute riservate e saranno utilizzate unicamente per gli scopi della presente convenzione.



Le parti si prestano reciproco assenso, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e s.m.i. al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati.

ART. 8- Foro competente

Per ogni controversia inerente il presente accordo, il foro competente sarà quello di Verona.

ART. 9 - Registrazione e spese

Il presente Accordo è sottoscritto in formato elettronico con firma digitale con firma digitale formato *PAdES* ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett s) del d.lgs. 82/2005 del codice di Amministrazione digitale, non comporta oneri finanziari a carico dell'Amministrazione contraente e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, a cura e spese della Parte che ne richiederà la registrazione.

La presente convenzione è altresì esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis, tabella B, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, salvo quanto previsto dall'art. 82, comma 5 dlgs 117/17

Il presente testo, composto da 7 pagine, viene letto, approvato e firmato digitalmente dalle parti.

Verona, _____

Archeonaute ONLUS

C.F. 93217000236

Il legale rappresentante

Anna Rosa Tricomi

(firmato digitalmente)

Soprintendenza Archeologia,

Belle Arti e Paesaggio per le province

di Verona, Rovigo e Vicenza

Il Soprintendente

Arch. Andrea Rosignoli

(firmato digitalmente)